

LEGGE 21 MARZO 2001, N. 84 - ART. 5, COMMA 2, LETTERE d), e) ed f)

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

La Legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale. Essa prevede l'intervento di più Ministeri attuatori: il Ministro degli Affari Esteri per il coordinamento e la gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, il Ministero delle Attività Produttive, per le iniziative di promozione e sviluppo delle imprese e il Ministero dell'Ambiente per le attività di monitoraggio dell'inquinamento ambientale. L'articolo 7 riserva, inoltre, una parte degli stanziamenti per progetti promossi e gestiti dagli enti locali. In particolare, l'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f) attribuisce, per il tramite del Ministero, a ICE, INFORMEST, FDL Servizi s.r.l. e UNIONCAMERE il perseguimento di una generica finalità di promozione e assistenza alle imprese.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti:

La legge in questione ha stanziato:

€ 20.658.276,00 annui per il periodo 2001-2003 (competenza e gestione MAE) destinati a progetti di cooperazione allo sviluppo;

€ 51.645.690,00 annui per il periodo 2001-2002 per il Fondo Balcani di competenza e gestione sia MAE che MAP da destinare alla realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di attività di promozione e di sviluppo delle imprese, con riserva di € 7.230.397,00 annui (per il periodo 2001-2003) per progetti proposti e gestiti dalla Regione e dagli altri Enti locali (Province e Comuni);

€ 1.342.788,00 per il 2001, € 2.065.828,00 per il 2002 e 2003 per l'istituzione di un fondo per attività di monitoraggio dell'inquinamento gestito dal Ministero dell'Ambiente.

Nel novembre 2002 al Ministero delle Attività Produttive, a seguito della prima delibera (delibera del 5 luglio 2002) del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge che ripartiva le risorse del Fondo Balcani, fatta salva la riserva a favore degli enti locali, al 50% tra Ministero degli Affari Esteri e Ministero delle Attività Produttive, venivano assegnati i fondi 2001 e 2002 pari a € 44.415.293,00.

Tali fondi, allocati nel capitolo 8313 di questo Ministero, sono stati ripartiti con decreto del Ministro delle Attività Produttive (d.m. n. 348 del 31 ottobre 2002) tra le finalità assegnate a questo Ministero dall'articolo 5 della Legge.

In particolare alle finalità di promozione a assistenza alle imprese di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) e) ed f) della Legge, affidate alla gestione diretta di questa direzione generale, sono stati assegnati Euro 16.151.020,00, così ripartiti tra gli enti attuatori:

ICE	euro 6.077.540,00
INFORMEST	euro 2.344.900,00
FDL Servizi s.r.l.	euro 2.344.900,00
UNIONCAMERE	euro 5.383.680,00

Attraverso l'applicazione dell'art. 7, questa direzione, ha provveduto, sulla base di quanto stabilito negli accordi di programma stipulati con le Regioni alla selezione insieme ai rappresentanti del sistema regionale dei progetti presentati dagli enti locali e all'autorizzazione, tramite richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, gestore del fondo di cui all'art. 7, al loro finanziamento.

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento

Con la Legge Finanziaria 2003 (Tab. F), il Fondo Balcani è stato rifinanziato per un ammontare pari ad € 25.000.000,00. Con la delibera del 20 novembre 2003, il Comitato dei Ministri ha ripartito, fatta salva la riserva annuale stabilita dalla Legge a favore degli enti locali, le risorse disponibili al 50% tra Ministero degli Affari Esteri e Ministero delle Attività Produttive. Con DM del Vice Ministro delle attività produttive pubblicato sulla GURI del 10 settembre 2004, la quota assegnata a questo Ministero a valere sullo stanziamento 2003, pari a Euro 8.884.802,00 è stata ripartita tra diverse finalità prevedendo l'assegnazione di Euro 6.132.842,00 alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere d), e) ed f), attribuendo agli enti attuatori i seguenti ammontari:

ICE	Euro 2.307.755,00
INFORMEST	Euro 890.402,00
FDL Servizi s.r.l.	Euro 890.402,00
UNIONCAMERE	Euro 2.044.283,00

Nel 2004 e nel 2005 il Fondo non è stato rifinanziato.

In merito a modifiche normative intervenute, si segnala che a seguito dell'entrata in vigore di quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2003 (L. 289/2002) - articolo 93, comma 8, le gestioni affidate ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L. 84/01 all'ICE, ad INFORMEST, ad FDL Servizi s.r.l. e ad UNIONCAMERE per la realizzazione di progetti di promozione e assistenza alle imprese, sono state formalmente riconosciute come gestioni fuori bilancio, non aventi carattere di fondi di rotazione (v. DPCM del 20 dicembre 2004); pertanto, tali gestioni dovrebbero essere soppresse e ricondotte nel bilancio dello Stato. La definizione delle nuove procedure di gestione ha dunque rallentato nel corso del 2004 e primo semestre 2005 la gestione dei fondi dedicati alle finalità assegnate a questo Ministero.

Informazioni sull'anno del consuntivo (2004):

Al 31 dicembre 2004, nel CAP. 8313 risultano residui per un ammontare pari a Euro 21.989.153,00, di cui Euro 13.861.551,20 per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere d), e) ed f).

Per quanto concerne i fondi di competenza dell'anno 2004, non ci sono state economie. Le uniche economie prodottesi nello stanziamento del triennio concernono il mancato utilizzo dei fondi destinati alla finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) relativa alla concessione, a titolo gratuito e in misura superiore all'85% dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Infatti, nonostante il trasferimento dei relativi fondi assegnati a tale finalità alla SIMEST s.p.a., tale strumento non ha trovato possibilità concrete di attuazione; pertanto, come stabilito

dalla stessa Legge, la quota residua di risorse finanziarie, pari ad Euro 2.691.840,00 è stata versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Relativamente ai fondi stanziati da tale Legge, al 31 dicembre 2003 non vi sono perenzioni in essere.

Per quanto riguarda l'anno in corso si rinvia ai dati sinteticamente indicati nelle tabelle allegate.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato	8313
Leggi di riferimento	L. 84/01
Modifiche intervenute nel 2004	nessuna
Autorizzazioni complessive	

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	53,30
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	53,30
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	31,30
d) economie a tutto il 31.12.2004	2,69
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	21,99
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	8,88 (in conto residui 2003)
c) pagamenti effettuati nel 2004	3,34
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	25,32
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	10,72

LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 - ART. 32, COMMA 2 (Contributi ad Enti ed altri Organismi).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Scopo della legge contributi ad Enti, Istituti, Associazioni ed altri Organismi che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese (Promotion) - leggi n° 1083 del 29 ottobre 1954, n° 518 del 1 luglio 1970, n° 83 del 21 febbraio 1989, n° 394 - art.10 del 29 luglio 1981 e D.Lvo 143 - art. 22 ,comma 1, del 31 marzo 1998;

Ammontare complessivo del finanziamento per il 2005 €. 27.153.423,00

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento: nessuna

Le leggi sopra enunciate prevedono un finanziamento da parte pubblica pari al 50% della spesa che Associazioni, consorzi export, consorzi turistici-alberghieri ed agroalimentari, e camere di commercio italiane all'estero affrontano nella realizzazione di progetti per iniziative promozionali in favore del "Made in Italy" e progetti di internazionalizzazione per le PMI.

Infatti, a seguito del D. Lvo 143/98 tali finanziamenti non vengono assegnati al bilancio tout court, ma sulla base dei progetti presentati.

In base agli stanziamenti che annualmente vengano messi sul capitolo di bilancio, questi raramente raggiungono detto limite, infatti per il 2004 si è potuto concedere dei finanziamenti per le regioni del sud pari al 48,03% (anziché del 70%), e per le restanti regioni del 34,30% (anziché del 50%).

Occorre investire di più nella promozione, per far si che le nostre imprese possano riprendere ad esportare i prodotti "Made in Italy"

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato	2280
Leggi di riferimento	28 Dicembre 2001, N. 448 - art. 32 comma 2

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive	D. I. 30 luglio 2004
----------------------------	----------------------

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	41,789
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	41,152
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	24,457
d) economie a tutto il 31.12.2004	1,852
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	14,842
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0,636
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	28,593
b) impegni assunti nel 2004	27,956
c) pagamenti effettuati nel 2004	13,685
d) economie nel 2004	0,155
e) residui propri nel 2004	14,114
f) residui di stanziamento nel 2004	0,636
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	27,153
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	13,75

LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273 - ART. 14 (accelerazione delle procedure per il rilascio dei visti turistici)

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

L'art. 14 della legge 273/2002, per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche all'estero, autorizza a favore dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo lo stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, indicando che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Dovendo procedere all'individuazione di un capitolo di bilancio dove far confluire gli stanziamenti previsti dalla citata disposizione legislativa, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno che tali importi transitassero nel capitolo 2270 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, denominato "Contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo", differenziandoli tuttavia per finalità e modalità gestionali.

Successivamente, al fine di dare attuazione all'art. 14 della legge 273/2002 per gli anni 2002 e 2003, si è provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie variazioni di bilancio a favore del capitolo 2270.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha apportato le variazioni in aumento in termini di competenza di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2002 e in termini di competenza e cassa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2003.

Questa Amministrazione ha, quindi, provveduto ad impegnare e pagare i suddetti importi per l'esercizio finanziario 2002 e 2003.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2004, con decreto dirigenziale 17 maggio 2004, registrato dall'ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle attività produttive in data 20 maggio 2004, è stato disposto l'impegno ed autorizzato il pagamento della somma di euro 1.000.000,00 a favore dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

Ministero delle attività produttive

Capitolo amministrato:	2270
Leggi di riferimento :	Legge 273/2002 art. 14 “Accelerazione delle procedure per il rilascio dei visti turistici”
Autorizzazioni complessive :	euro 3.000.000,00

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	3,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	3,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	3,00
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	1,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	1,00
b) impegni assunti nel 2004	1,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	1,00
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363 - ART. 7 COMMA 6 (manutenzione e innevamento artificiale).

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 3 del 5 gennaio 2004, ed entrata in vigore il 20 gennaio 2004.

In particolare occorre rilevare che all’articolo 7 (manutenzione e innevamento programmato) - comma 6 - è previsto che lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante concessione di finanziamenti alle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale.

Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma saranno determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Attività Produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e che al momento attuale è in fase elaborazione.

L’art. 23 (copertura finanziaria) – comma 2 - della stessa legge n. 363/2003 prevede per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 7 commi 5 e 6, una disponibilità pari a 10 milioni di euro per l’anno 2003. (5.000.000 di euro per ciascuno dei commi 5 e 6).

Per i successivi finanziamenti, a decorrere dall’anno 2004, si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Con nota n. 15011001 del 27 febbraio 2004 questa Amministrazione ha chiesto, per la gestione dei fondi sopra disponibili, al Ministero dell’economia e delle finanze l’istituzione di un nuovo capitolo denominato “Fondo per la concessione dei finanziamenti alle imprese turistiche che operano in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili”.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004 n. 33139, debitamente registrato dalla Corte dei Conti, sono state assegnate sul capitolo 7360, di nuova istituzione, 5.000.000,00 di euro.

La predetta somma di 5.000.000, non si è potuta utilizzare nel corso dell’anno 2004 in quanto non è stato emesso il decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro delle attività produttive concernente le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) non ha previsto stanziamenti sul capitolo 7359 per l’anno 2005.

Per quanto riguarda l’anno 2005 è stata richiesta la conservazione dei residui di stanziamento pari ad euro 5.000.000,00.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato:	7360
Leggi di riferimento:	Legge 363/2003 art. 7 comma 6 “manutenzione e innevamento artificiale”
Autorizzazioni complessive :	euro 5.000.000,00

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	5,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	5,00
b) impegni assunti nel 2004	
c) pagamenti effettuati nel 2004	
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	5,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	5,00

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N. 46, ARTT. 14 -18

Interventi del fondo rotativo speciale per l'innovazione tecnologica per l'incentivazione di programmi di innovazione tecnologica svolti da imprese industriali

La legge n. 46/1982 prevede il finanziamento a tasso agevolato di programmi destinati alla introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi. L'ambito di applicazione è l'intero territorio nazionale e le agevolazioni sono destinate alle imprese industriali produttrici di beni o servizi, alle aziende speciali degli enti locali, alle imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale, alle imprese artigiane di produzione di beni, ai centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, nonché ad altri soggetti di volta in volta individuati dai bandi tematici previsti dall'art.11 della direttiva 16 gennaio 2001.

Sono ammessi i programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo che possono comprendere anche attività connesse, e comunque non preponderanti, di ricerca industriale.

L'incentivo si sostanzia in un finanziamento agevolato pari al 60% dei costi ritenuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25% ESL. Per i programmi comprendenti attività di ricerca industriale almeno pari al 10% dei costi ammissibili, si potrà raggiungere un valore ESL pari alla media ponderata dei valori ESL 25% (sviluppo precompetitivo) e ESL 50% (ricerca). In aggiunta a tale agevolazione potranno essere concesse maggiorazioni del contributo alla spesa per programmi aventi particolari requisiti.

Le spese ammissibili riguardano il personale adibito alle attività del programma, le spese generali da determinarsi forfetariamente in misura non superiore al 60% del costo del personale, le attrezzature e strumentazioni, i materiali e le prestazioni di terzi. Per le attività relative alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento dei centri di ricerca sono ammissibili anche spese relative all'acquisizione di aree o fabbricati, nonché alla progettazione e realizzazione di opere edili e infrastrutturali.

Legge 46/82 art. 14, 19 - Fondo innovazione tecnologica (FIT)

	Dati finanziari (€/milioni)				Investimenti (€/milioni)				
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004	
Stanziamenti	-	110,00	202,45	100,88	Centro Nord	355,90	1.629,55	652,16	296,82
Impegni	159,97	1.324,20	628,04	342,62	Mezzogiorno	20,20	115,23	53,27	81,72
Erogazioni	208,26	160,55	398,87	552,41	Regione non classif.	-	-	-	-
					Totale Italia	376,10	1.744,77	705,43	378,55

Regioni	Distribuzione regionale delle domande di agevolazione (Nr. e €/milioni)															
	Anno 2001				Anno 2002				Anno 2003				Anno 2004			
	Dom. presentate		Dom. approvate		Dom. presentate		Dom. approvate		Dom. presentate		Dom. approvate		Dom. presentate		Dom. approvate	
	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo
Piemonte			12	20,75	100	361,80	64	213,68	11	37,44	24	69,58	128	146,19	10	11,82
Valle d'Aosta					3	5,01	1	1,79					3	3,99	1	2,22
Lombardia			25	31,06	316	1.100,97	204	309,39	503	590,57	79	168,25	196	198,58	69	112,60
Trentino Alto Adige					1	6,35	4	5,57					3	2,50	1	1,58
Veneto			15	21,84	124	412,91	57	129,53	12	25,93	28	52,72	149	127,71	19	20,92
Friuli-Venezia-Giulia			2	15,13	28	108,56	16	33,61	5	2,71	4	9,33	38	37,83	9	12,37
Liguria			4	11,45	16	163,17	6	37,49	1	0,72	8	40,92	36	33,85	7	10,31
Emilia-Romagna			18	26,83	196	869,21	141	229,00	49	80,65	80	152,30	174	186,33	23	38,62
Toscana			6	15,40	93	240,60	114	166,57	12	11,62	29	34,30	139	133,53	18	20,18
Umbria					12	32,49	8	3,83	7	24,38	1	0,69	39	65,81	5	5,32
Marche			7	6,66	43	213,99	21	32,08	9	25,51	12	30,00	44	41,63	5	6,95
Lazio			4	3,78	50	195,29	23	57,26	11	45,63	15	18,33	130	136,24	24	23,94
Non Class. Centro-Nord																
Centro Nord			93	152,90	982	3.710,33	659	1.219,79	620	845,16	280	576,41	1.079	1.114,18	191	266,81
Abruzzo			3	2,49	31	112,81	8	12,31	1	4,56	7	18,55	46	58,93	7	7,02
Molise					7	11,60	1	0,68					4	1,50		
Campania			2	1,87	6	49,93	14	29,03	3	10,26	8	15,28	63	63,70	20	17,95
Puglia					11	18,71	11	16,06	1	0,02	3	5,01	19	14,48	8	10,34
Basilicata					4	11,48	1	2,43					7	10,34	5	8,76
Calabria					3	23,31	5	27,20			1	6,02	12	8,65	8	5,68
Sicilia					10	38,54	5	8,99	1	0,51			32	81,40	11	24,50
Sardegna			1	2,71	5	25,52	3	7,72			3	6,77	8	7,94	1	1,57
Non Class. Mezzogiorno																
Mezzogiorno			6	7,07	77	291,91	48	104,41	6	15,35	22	51,62	191	246,94	60	75,81
Regione non classificabile																
Totale			99	159,97	1.059	4.002,24	707	1.324,20	626	860,51	302	628,04	1.270	1.361,11	251	342,62

LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 9

Concessioni di agevolazioni per programmi di ricerca mineraria in Italia

La normativa ha come obiettivo lo sviluppo delle attività di ricerca mineraria nelle aree dell'intero territorio nazionale. Le agevolazioni, rappresentate da un contributo in conto capitale fino al 70% degli investimenti ammessi, secondo i limiti imposti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, sono destinate ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni minerarie.

Le iniziative ammissibili sono quelle relative ad attività di ricerca di sostanze minerarie mentre le spese ammissibili riguardano le opere di ricerca e la direzione tecnica.

Legge 752/82 art. 9 - Ricerca mineraria

	Dati finanziari (€/milioni)					Investimenti (€/milioni)			
	2001	2002	2003	2004		2001	2002	2003	2004
Stanziamenti	-	14,50	7,50	-	Centro Nord	0,45	-	-	-
Impegni	-	3,52	-	-	Mezzogiorno	0,38	-	-	-
Erogazioni	0,20	1,82	1,90	0,54	Regione non classif.	-	5,48	-	-
					Totale Italia	0,83	5,48	-	-

Regioni	Distribuzione regionale delle domande di agevolazione (Nr. e €/milioni)															
	Anno 2001				Anno 2002				Anno 2003				Anno 2004			
	Dom. presentate	Dom. approvate	Dom. presentate	Dom. approvate	Dom. presentate	Dom. approvate	Dom. presentate	Dom. approvate	Dom. presentate	Dom. approvate	Dom. presentate	Dom. approvate	Dom. presentate	Dom. approvate		
	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo		
Piemonte	8	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lombardia	5	7,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Veneto	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Friuli-Venezia-Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liguria	2	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emilia-Romagna	2	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Toscana	3	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lazio	3	0,70	1	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Non Class. Centro-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Centro Nord	24	12,40	1	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Campania	2	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Basilicata	1	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Calabria	6	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,90		
Sicilia	1	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3,74		
Sardegna	25	8,26	1	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Non Class. Mezzogiorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mezzogiorno	35	14,77	1	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4,63		
Regione non classificabile	-	-	-	-	3	4,43	3	3,51	8	7,38	-	-	-	-		
Totale	59	27,17	2	0,45	3	4,43	3	3,51	8	7,38	-	-	9	4,63		

LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752, ART. 12

Investimenti minerari

La misura prevede aiuti agli investimenti relativi alla coltivazione, alla preparazione ed alla valorizzazione delle sostanze minerali oggetto di coltivazione. L'ambito di applicazione è l'intero territorio nazionale ed i soggetti beneficiari sono i titolari di concessioni minerarie.

Le iniziative ammissibili sono quelle relative ad attività di coltivazione di sostanze minerali e ricerca associata.

L'incentivo che si sostanzia in un contributo in conto interessi sul 70% del finanziamento di Istituti di credito, viene concesso per le seguenti spese ammissibili: opere relative allo sviluppo della miniera, inclusa la ricerca, opere relative alla preparazione e alla valorizzazione delle sostanze minerali e direzione tecnica.

Legge 752/82 art. 12 - Coltivazione, preparazione e valorizzazione delle sostanze minerali

	Dati finanziari (€/milioni)					Investimenti (€/milioni)			
	2001	2002	2003	2004		2001	2002	2003	2004
Stanziamenti	-	0,21	-	-	Centro Nord	-	-	-	-
Impegni	-	-	-	-	Mezzogiorno	-	-	-	-
Erogazioni	3,20	1,36	3,80	1,92	Regione non classif.	-	-	-	-
					Totale Italia	-	-	-	-

Regioni	Distribuzione regionale delle domande di agevolazione (Nr. e €/milioni)											
	Anno 2001		Anno 2002		Anno 2003		Anno 2004		Anno 2004		Anno 2004	
	Dom. presentate Num.	Dom. approvate Importo	Dom. presentate Num.	Dom. approvate Importo	Dom. presentate Num.	Dom. approvate Importo	Dom. presentate Num.	Dom. approvate Importo	Dom. presentate Num.	Dom. approvate Importo	Dom. presentate Num.	Dom. approvate Importo
Piemonte												
Valle d'Aosta												
Lombardia												
Trentino Alto Adige												
Veneto												
Friuli-Venezia-Giulia												
Liguria												
Emilia-Romagna												
Toscana												
Umbria												
Marche												
Lazio												
Non Class. Centro-Nord												
Centro Nord												
Abruzzo												
Molise												
Campania												
Puglia												
Basilicata												
Calabria												
Sicilia												
Sardegna												
Non Class. Mezzogiorno												
Mezzogiorno												
Regione non classificabile												
Totale												